



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 "EUGENIO MONTALE" NAPOLI



Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8qz00n@istruzione.it – naic8qz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.5circolodidattico.it

Prot. N. 7508

Napoli. 04/09/2024

- Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
 - Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
 - Atti
 - Sito web

Oggetto: Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 62/2017) – a. s. 2024/2025.

Si comunica alle SS.LL. che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.

- 1) *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2) *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3) *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 02/09/2024 (Delibera n. 13).

Per l'a. s. 2024/2025, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di frequenza	Numero massimo ore di assenza
30	990	743	247 (pari a 41 giorni di lezione)

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (trenta) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré.

Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline.

Sono calcolate come ore di assenza:

- gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate di quindici o più minuti;
- la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate in orario scolastico (casi in cui è sempre garantito il servizio per gli alunni non partecipanti).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, attività di orientamento ecc.);
- ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali;
- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo. Per i casi eccezionali, congruamente documentati, l'Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 13 del 02/09/2024), le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- **assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- **assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica
- **assenze per motivi di culto**;
- **assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,)
- **assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive** a livello agonistico nazionale.

Le suindicate deroghe troveranno applicazione solo in presenza di comprovante documentazione, consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell'Istituto o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa sulla privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell'alunno/a, sarà utile concordare con l'Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato.

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni, attenendosi a quanto stabilito nella presente circolare. Per ogni situazione ritenuta a rischio, forniranno periodicamente ai genitori/tutori/affidatari puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate, dopo avere tempestivamente coinvolto le Funzioni Strumentali che si interessano della dispersione.

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità. Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi risultati scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i

livelli di profitto raggiunti. Si fa altresì presente che la frequenza "a singhiozzo" e le assenze "strategiche" (per evitare un'interrogazione o una verifica scritta), relative all'intera giornata scolastica o a singole ore di lezione (permesso di entrata posticipata o uscita anticipata), espongono l'alunno/a al rischio di insuccesso e ad una disaffezione sempre maggiore nei confronti della scuola che si traducono, quasi inevitabilmente, in casi di abbandono scolastico precoce e/o dispersione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Carnevale

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 39/1993*